

123^ FIERA INTERNAZIONALE DEI CAVALLI

4 – 7 | 12 - 14 NOVEMBRE 2021

NORME SANITARIE

Premessa

La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell'ambito della Fieracavalli indetta da Veronafiere S.p.A, vengono svolte a cura del Servizio Veterinario dell'A.ULSS n° 9 Scaligera e gli Espositori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni che di volta in volta verranno emanate dallo stesso Servizio.

Nel quartiere fieristico saranno, a disposizione permanente degli Espositori, Medici Veterinari per il rilascio di certificazioni sanitarie ed eventuali prestazioni di assistenza.

E' fatto divieto a chiunque, nel modo più assoluto, di porre qualsiasi ostacolo all'esercizio della suddetta vigilanza, per assicurare la quale si chiede di dare la massima e disinteressata collaborazione ai Sanitari durante l'espletamento delle loro funzioni.

Gli operatori, i professionisti degli animali coopereranno (Capo 3, Sez. 1, art. 10) con i Veterinari Ufficiali in servizio nel quartiere fieristico nel segnalare ogni caso anche sospetto di malattia di cui agli articoli 5 e 9 Reg. CE 429/2016 e all'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni.

Gli animali, qualunque ne sia la specie, non potranno essere ammessi nel quartiere fieristico se non in possesso dei requisiti sanitari sotto elencati.

N.B. Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie e aggiornamenti normativi che da oggi fino allo svolgimento della FIERACAVALLI dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Veneto, a seguito di mutate condizioni epizootologiche.

INDICAZIONI GENERALI

Tutti gli animali dovranno essere dotati delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per ogni singola specie.

Gli animali introdotti dal territorio italiano dovranno essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016 e succ. mod. e int.) opportunamente validato o con attestazione dell'esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate sui capi (ove previste dalle presenti norme sanitarie).

Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno essere scortati da certificati conformi a quanto previsto al Reg. 403/2021/CE del 24 marzo 2021.

Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul modello 4 o sulle certificazioni internazionali è :

IT091VR77M

Una copia di tali certificazioni dovrà essere lasciata ai Veterinari Ufficiali dell'A.ULSS n 9 Scaligera prima della sistemazione degli animali nei posteggi loro assegnati.

Eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non potranno accedere al quartiere fieristico.

Nei casi di sospetto o accertamento, da parte del Servizio Veterinario, di malattie infettive contagiose, Veronafiere s.p.a. declina fin d'ora ogni eventuale responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri animali, ferme restando le procedure di legge in conformità alle vigenti norme sanitarie.

EQUIDI (Cavalli – Asini – Muli - Bardotti)

Gli equidi introdotti dal territorio italiano presso il quartiere fieristico di Verona dovranno essere scortati dal documento di identificazione (**Passaporto**) che attesti **l'iscrizione all'anagrafe equina nazionale** conformemente a quanto previsto dal Decreto 29 dicembre 2009 e relative procedure di attuazione (Manuale Operativo di cui al D.M. 26 settembre 2011) e D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 29 (Disposizioni sanzionatorie).

Tutti gli equidi di età superiore ai dodici mesi saranno ammessi al quartiere fieristico a condizione che abbiano subito i controlli previsti dal Decreto 02 febbraio 2016 “Piano Nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi” (GU Serie Generale n.96 del 26-4-2016), ovvero dovranno essere controllati per l’anemia infettiva secondo la periodicità/validità indicata nel succitato decreto e gli esiti dovranno essere trascritti sui relativi passaporti.

Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 31 del DPR 320/54, dovrà essere compilato dallo spedite il modello 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016 (modello 4 elettronico – **VALIDO ANCHE PER IL RITORNO**).

Gli equidi provenienti dagli Stati membri dell’unione Europea devono:

- essere correttamente identificati e muniti di Passaporto di cui al Regolamento Comunitario di esecuzione (UE) 2021/963 del 10/06/2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali
- essere scortati da un certificato di cui al regolamento delegato 2020/688/CE che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (art. 22, art.76 e all. VIII parte 1, punto 1); il modello del certificato sanitario dev’essere conforme a quanto previsto dal Reg. 2021/403.

Gli equidi **provenienti da paesi terzi** dovranno transitare attraverso un Posto di Ispezione Frontaliero (**PIF**) ed essere accompagnati dal “Documento veterinario comunitario di entrata” (**DVCE animali**) emesso dal PIF.

BOVINI – BUFALINI

Gli animali per accedere agli stabilimenti fieristici devono:

Nei confronti della TUBERCOLOSI BOVINA (Capo 2 sez 1 art. 10 Reg. 688/2020/CE):

provenire da allevamenti ufficialmente indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* e inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio ufficialmente indenne
- oppure
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* nei 30 giorni precedenti la partenza
- oppure
- sono animali di età inferiore alle 6 settimane

Nei confronti della BRUCELLOSI BOVINA (Capo 2 sez 1 art. 10 Reg. 688/2020/CE):

provenire da allevamenti ufficialmente indenni per *B. abortus*, *B. militensis* e *B. suis* e inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio ufficialmente indenne
- oppure
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza
- oppure
- sono animali di età inferiore ai 12 mesi

Nei confronti della LEUCOSI BOVINA (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. 688/2020/CE):

- il territorio nazionale è riconosciuto ufficialmente indenne pertanto saranno accettati solo animali provenienti da allevamenti indenni nei confronti della Leucosi Bovina Enzoistica

Nei confronti della RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR) (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. 688/2020/CE):

Valido per gli animali di qualsiasi età.

Devono essere soddisfatte le prescrizioni seguenti:

Se gli animali provengono da un allevamento indenne da IBR:

- lo stabilimento è situato in un territorio riconosciuto indenne o con un programma di eradicazione approvato per IBR
- oppure
- sono stati sottoposti a una quarantena per un periodo almeno pari a 30 giorni prima della partenza e sottoposti con esito negativo a una prova sierologica nei 15 giorni precedenti la partenza per la ricerca anticorpale:
 - del BHV-1 (virus intero) o
 - della glicoproteina E del BHV 1, in caso di animali vaccinati con Vaccini gE deleti

Se gli animali provengono da un allevamento non indenne da IBR sono tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena* per un periodo almeno pari a 30 giorni precedenti la partenza e sono sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica nei 21 giorni dopo l'inizio della quarantena per la ricerca anticorpale:

- del BHV-1 (virus intero) o
- della glicoproteina E del BHV 1, in caso di animali vaccinati con vaccini gE deleti

* *su deroga del Ministero della Salute la quarantena può essere effettuata nello stabilimento di origine garantendo le dovute misure di biosicurezza*

Nei confronti della FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (sierotipi 1-24):

Essere conformi a quanto previsto dall' allegato V, parte II, sezione 1, punti da 1 a 3 del Reg. 689/2020/CE

OVINI – CAPRINI

Gli animali per accedere agli stabilimenti fieristici devono:

Nei confronti della BRUCELLOSI OVI-CAPRINA (Capo 2 sez 1 art. 15 Reg. 688/2020/CE):

provenire da allevamenti indenni per *B. abortus*, *B. militensis* e *B. suis* e inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio ufficialmente indenne
- oppure
- gli animali devono essere sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza
- oppure
- gli animali hanno un'età inferiore ai sei mesi

Nei confronti della FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (sierotipi 1-24):

essere conformi a quanto previsto dall' allegato V, parte II, sezione 1, punti da 1 a 3 del Reg. 689/2020/CE

SUINI

Nei confronti del virus della malattia di AUJESZKY (Capo 2 sez 1 art. 20 Reg. 688/2020/CE):

Gli animali devono provenire da un allevamento indenne da virus della malattia di Aujeszky e:

- situato in un territorio indenne conformemente al Reg. 689/2020, Allegato IV, parte V, capitolo 2, sezione 1.
- oppure
- essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia nei 15 giorni precedenti la partenza (il numero di suini deve consentire di rivelare una siero prevalenza della partita del 10% e 95% i.c.).

Animali provenienti da allevamenti non indenni per la malattia di Aujeszky non saranno ammessi al quartiere fieristico

Nei confronti del Virus della PESTE SUINA AFRICANA:

Sono vietate le introduzioni di partite di Suini dalle zone soggette a restrizioni di cui all' ALLEGATO I del Regolamento 2021/605/CE che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (per quanto riguarda il territorio nazionale la sola Regione Sardegna è tra i territori soggetti a restrizione).

AVICOLI E STRUZZI

Gli animali delle specie avicole ammessi al quartiere fieristico devono provenire da allevamenti di svezzamento accreditati ai sensi del D.M. 25 giugno 2010 Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale, e in cui siano garantite le misure di biosicurezza. biosicurezza e conformi a quanto disposto dalla nota prot. DGSAF n. 13412/2021 per quanto attiene la sorveglianza negli allevamenti avicoli all'aperto.

Gli animali dovranno essere scortati da dichiarazione di provenienza **(Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016) a firma del Veterinario Ufficiale della AULSS competente per territorio in cui sia indicato l'accreditamento conformemente al succitato decreto e la data dell'ultima vaccinazione** nei confronti della pseudopeste aviaria (NCD) come disposto dalla nota DGSAF prot. 14780-del 04/06/2019.

LAGOMORFI

CONIGLI e LEPRI

Dovranno essere scortati dalla Dichiarazione di provenienza (**Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016**) nel quale dovrà risultare che nell'allevamento da cui provengono, non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali, di età superiore a 30 giorni, sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale.

DISCIPLINA DEI TRASPORTI

Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE e successive modificazioni ed integrazioni e gli autotrasportatori dovranno esibire all'ingresso in Fiera l'attestazione dell'avvenuta disinfezione (art. 64 del Regolamento di Polizia Veterinaria).

Al momento dell'ingresso presso il quartiere fieristico è necessario che tutta la documentazione (copia modello 4, passaporti, autorizzazione al trasporto) venga esibita al servizio Veterinario.

Ultimato lo scarico, gli automezzi non potranno lasciare l'area fieristica, se non dopo essere stati sottoposti a lavaggio e disinfezione presso l'apposita stazione esistente nell'ambito della Fiera.

*Per chiarimenti ed informazioni sanitarie rivolgersi al Servizio Veterinario dell'A. ULSS n° 9 Scaligera
tel. 045-8075054 – 045/8075929 tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 13.00.*